



LEGAMBIENTE

STATUTO LEGAMBIENTE ABRUZZO APS

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1 | Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "Legambiente Abruzzo APS", Associazione di Promozione Sociale. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione utilizza altresì nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2 | Sede

Legambiente Abruzzo APS ha sede legale a Pescara, in Via Enzo Ferrari 1 - Stazione Centrale. L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto. L'eventuale modifica della denominazione sociale dovrà essere decisa dall'Assemblea regionale dei soci. È inoltre possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea regionale dei soci. Legambiente Abruzzo APS ispira e condivide le sue scelte e finalità ai valori ed ai principi statutari di Legambiente Nazionale, di cui è base associativa territoriale.

Art. 3 | Autonomia e assenza scopo di lucro

È esclusa qualsiasi finalità partitica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'Associazione non persegue scopo di lucro, né direttamente né indirettamente. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art. 4 | Attività di interesse generale

L'Associazione viene costituita al fine di svolgere:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, ai sensi

dell'art. 5 lettera e) del Decreto Legislativo n. 117/2017, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D. Lgs. n. 105 del 3 agosto 2018;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera f) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5 lettera h) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, ai sensi dell'art. 5 lettera i) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- avvio, organizzazione e gestione delle Aree protette anche ai sensi della L.R. 38/96 e successive modificazioni e dei CEA regionali L.R. 122/99;
- attività di formazione e educazione ambientale, gestione di centri di formazione e strutture atte all'attività educativa, sviluppo implementazione e gestione di piattaforme digitali formative e educative;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, ai sensi dell'art. 5 lettera l) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- organizzazione e gestione di attività e strutture turistiche ed infoturistiche, green sports, turismo attivo sostenibile e aree di interesse ambientale, sociale, culturale o religioso ai sensi dell'art. 5 lettera k) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- Promozione e sviluppo della mobilità sostenibile e turistica, implementazione di green hub di intermodalità e piattaforme digitali, noleggio bike e mezzi di micro-mobilità sostenibile, bike e car sharing e attività connesse;
- avvio, organizzazione e gestione di bike station e green hub, ciclofficine, bike shop, bike food e grill, bike hotel e strutture simili e altre attività collegate di mobilità e intermodalità sostenibile anche ai fini della mobilità turistica e delle attività di informazione e accoglienza turistica;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera n) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti ai sensi dell'art. 5 lettera r) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- agricoltura sostenibile, fattorie didattiche e agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera s) del Decreto Legislativo n. 117/2017, gestione di villaggi agrari, biofattorie e biomarket e strutture simili;
- Promozione, creazione ed implementazione di attività di economia circolare e distretti di economia civile;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5 lettera v) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative, di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai sensi dell'art. 5 lettera w) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- protezione civile ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 5 lettera y) del Decreto Legislativo n. 117/2017 e collaborazione con la Sala Operativa Unificata Permanente della regione Abruzzo;
- controllo e soccorso a terra e in mare sotto il coordinamento delle Autorità predisposte, soccorso e assistenza nei confronti dei cittadini;
- attività di vigilanza ambientale e gestione di un proprio Servizio di Vigilanza Ambientale (S.V.A.) e collaborazioni con gli organi istituzionalmente preposti alla vigilanza sui reati ambientali;

Gruppo D.L. 2

Silvio

- utilizzo delle radio-trasmissioni e installazioni di sale radio in forma mobile o fissa per agevolare ed accelerare informazioni su eventuali necessità di soccorso, installazione di telefono SOS e quant'altro utile per aiuti e soccorsi;
- attività di formazione e addestramento dei volontari;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 5 lettera z) del Decreto Legislativo n. 117/2017;
- attività di cittadinanza attiva e di citizen science.

Art. 5 | Modalità per raggiungimento finalità

L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- a. produrre, distribuire, diffondere materiale scientifico, tecnico, culturale, didattico, attraverso qualsiasi mezzo di divulgazione;
- b. produrre stampati, anche periodici, materiale didattico, audiovisivi, filmati ed altro materiale attinente lo scopo sociale;
- c. svolgere ed organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi, seminari, assemblee, incontri, dibattiti, conferenze, convegni, anche all'estero, attinenti allo scopo sociale;
- d. gestire attività di carattere sociale, culturale, promozionale ed ogni altra iniziativa negli enti locali, luoghi di lavoro, istituti, università, nei territori, atta ad agevolare lo studio e la preparazione culturale riferita allo scopo sociale;
- e. promuovere e svolgere attività di ricerca e di analisi inerenti problemi specifici di carattere ecologico, ambientale, territoriale, antropologico e socio economico;
- f. svolgere attività di educazione ambientale per il mondo della scuola, in ambito urbano e naturale, anche attraverso iniziative e campagne per estendere la conoscenza di zone di interesse ambientale e naturalistico;
- g. sostenere l'informazione e la divulgazione in favore degli adulti;
- h. promuovere esperienze associative fra bambini, la loro partecipazione alla difesa dell'ambiente, favorendo il superamento di ogni forma di disagio infantile, di discriminazione sociale e culturale;
- i. diffondere l'informazione sulla valenza ambientale e sociale dell'agricoltura biologica e di qualità, realizzando iniziative contro pratiche agricole inquinanti e l'introduzione degli Organismi Geneticamente Modificati;
- j. gestire aree naturali protette, oasi naturalistiche e di protezione della fauna, aree siti e zone di importanza naturalistica e storico culturale, parchi urbani e suburbani e relative strutture, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- k. promuovere e organizzare ogni forma di volontariato attivo dei cittadini, al fine di salvaguardare, recuperare e valorizzare il territorio ed i beni e le risorse naturali e culturali; organizzare campi di volontariato finalizzati, a puro titolo di esempio, al recupero ambientale e di aree di interesse archeologico e culturale, al risanamento di ambienti urbani e naturali, al rimboschimento, al recupero di terre incolte, al disinquinamento di zone agricole e industrializzate, alla prevenzione degli incendi;
- l. sviluppare e organizzare in proprio o in collaborazione con enti ed associazioni, aventi fini istituzionali compatibili con quelli di Legambiente, servizi di vigilanza per il rispetto delle norme a tutela degli animali (d'affezione e d'allevamento), della fauna selvatica, della flora, del suolo e dell'ambiente, nel quadro delle leggi regionali, nazionali e internazionali vigenti;
- m. realizzare iniziative e campagne di sensibilizzazione in difesa degli ambienti urbani, del territorio, del paesaggio e della natura, del suolo e dei cambiamenti climatici;
- n. promuovere progetti, programmi e convenzioni regionali per la conservazione e lo sviluppo sostenibile di grandi sistemi territoriali e ambientali del territorio regionale;

Gruppo D.L.

S. L. L. L.

- o. promuovere e gestire attività, rivolte esclusivamente ai propri operatori, di formazione, prevenzione e di intervento in emergenza in ambito di protezione civile;
- p. promuovere, organizzare e gestire progetti di cooperazione e di educazione allo sviluppo nei paesi in via di sviluppo, anche inviandovi personale destinato ad attuare progetti di intervento e formazione in loco, intrattenendo a tal fine contatti con gli organismi comunitari e nazionali deputati a riconoscere e finanziare tale attività;
- q. attivare campagne internazionali in difesa dell'ambiente e del clima;
- r. realizzare, in Italia e all'estero, scambi culturali, ricerche, consulenze, sperimentazioni innovative, anche in base a progetti all'estero, sulla salvaguardia dell'ambiente, sui cambiamenti climatici, sugli orientamenti culturali e sull'educazione;
- s. gestire e collaborare al funzionamento dei Centri di Educazione alla Sostenibilità (CEAS) e similari;
- t. raccogliere fondi nelle forme consentite dalle disposizioni di legge;
- u. favorire lo sviluppo di imprese sociali;
- v. partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, società di capitali, consorzi, comunque volti al perseguimento degli scopi statuari;
- w. stipulare con enti pubblici e privati contratti e convenzioni per lo svolgimento delle proprie attività;
- x. compiere operazioni bancarie nonché richiedere sovvenzioni, fidi, contributi e mutui;
- y. promuovere e svolgere attività e iniziative finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari della popolazione e alla salvaguardia della vita umana, all'autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, naturali e culturali, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, alla costruzione di alternative di sviluppo sostenibile che valorizzino le identità e creino benessere diffuso e durevole, alla tutela dei valori ambientali, al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia, al sostegno della promozione della donna;
- z. promuovere, organizzare e realizzare attività e campagne di recupero e contrasto allo spreco alimentare e di lotta alla povertà sociale;
- aa. promuovere, organizzare e realizzare attività di sensibilizzazione, formazione, inclusione e integrazione di migranti, detenuti ed ex detenuti;
- ab. utilizzare, per il raggiungimento dei fini sociali, gli strumenti giuridici e processuali che ritiene di volta in volta più idonei, quali, esemplificativamente, la presentazione di ricorsi, denunce e querele, la costituzione di parte civile nei processi penali, l'intervento nei giudizi civili, amministrativi e contabili, sensibilizzazione sui temi della legalità in campo ambientale;
- ac. contrastare i reati e le illegalità ambientali in ogni loro declinazione, attraverso attività volte a:
 - organizzare seminari, convegni, che si rivolgono a tutti i cittadini o a specifiche categorie;
 - promuovere ogni ricerca e documentazione, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, sul fenomeno delle ecomafie, della criminalità ambientale, della criminalità organizzata, la corruzione, ogni forma di racket, usura, infiltrazioni negli appalti con l'obiettivo di offrire quadri conoscitivi convincenti e sensati, e strumenti per l'azione di prevenzione;
 - valorizzare le competenze e le risorse degli aderenti e dei diversi soggetti impegnati nel territorio a difesa dei beni comuni studiando le modalità di realizzazione di interventi di contrasto e prevenzione della criminalità e la diffusione della cultura della legalità;
 - promuovere una più attenta cultura dei beni comuni quale condizione indispensabile per uno sviluppo giusto e pulito improntato alla legalità.

Al fine di garantire la più ampia partecipazione di genere, si riserva, nella composizione degli organi direttivi, un ragionevole numero minimo di cariche elettive e componenti al genere meno rappresentato.

L'Associazione svolge le proprie attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 e per il perseguimento delle finalità. In ogni caso il numero dei




lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero totale dei soci persone fisiche degli associati nel rispetto di quanto previsto dall'art.16 del Codice del Terzo Settore.

Art. 6 | Attività diverse

L'Associazione può realizzare, nei limiti di quanto verrà stabilito dall'apposito decreto ministeriale, attività diverse rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto, a condizioni che esse siano secondarie e strumentali. L'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale può essere assunta dall'Assemblea dei soci in forma ordinaria.

Art. 7 | Volontari e dell'attività di Volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI SOCIALI, COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 8 | Soci

Sono soci di Legambiente Abruzzo APS tutti i Circoli di Legambiente (da adesso in poi soci-circoli) presenti nel territorio regionale che abbiano già ottenuto l'affiliazione a Legambiente Nazionale, e il Servizio di Vigilanza ambientale di Legambiente Abruzzo APS se presente. La base associativa deve essere composta da un numero minimo di 3 soci-circoli costituiti come associazione di promozione sociale, e può comprendere soci-circoli costituiti come altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a patto che questi ultimi non siano in numero superiore al 50% del totale dei soci-circoli associazione di promozione sociale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 60 giorni.

Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento, la cui delibera va comunicata all'associato e annotata sul libro dei soci. L'associato ha diritto di voto, per il tramite dei propri delegati, dal momento dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto entro 60 giorni specificandone i motivi e verrà annotata nel libro soci. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea regionale dei soci o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione all'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale al fine di valutare la revoca dell'affiliazione dello stesso socio-circolo.

Gruppo D.L.

P. M. Taro

I soci-circoli sono tenuti ad osservare le norme del presente Statuto e a versare annualmente la quota associativa.

L'Associazione garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

È prevista l'intrasmissibilità e non rivalutabilità della quota d'iscrizione.

La qualità di socio-circolo si perde:

- a. per recesso, tramite presentazione di dimissioni scritte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. per esclusione.

Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri e dandone immediata comunicazione scritta al socio-circolo. Perdono la qualità di socio per esclusione qualora il comportamento del socio-circolo sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie o danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi della Legambiente.

Il socio-circolo escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea regionale dei soci, che si pronuncerà nella prima occasione utile.

In caso di comprovata urgenza, l'Ufficio di Presidenza di Legambiente Abruzzo APS può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio. Tale decisione andrà ratificata dal Consiglio Direttivo, da convocarsi entro i successivi 60 giorni, che delibererà in merito all'esclusione del socio-circolo. Qualora venga deliberato il provvedimento di esclusione del socio-circolo, il Consiglio Direttivo dovrà darne immediata comunicazione scritta al socio-circolo, il quale potrà presentare ricorso entro i successivi 60 giorni all'Assemblea regionale dei soci o altro organo eletto dalla medesima, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile. Qualora venga confermato il provvedimento di esclusione, il Consiglio Direttivo dovrà darne apposita comunicazione scritta all'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale al fine di valutare la revoca dell'affiliazione dello stesso socio-circolo.

I soci-circoli espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

La perdita per qualunque causa della qualifica di socio-circoli comporta in ogni caso l'automatica decadenza dei suoi rappresentanti dalle cariche sociali alle quali siano stati eletti.

Art.9 | Diritti e doveri dei soci

Tutti i Soci-Circoli hanno uguali diritti:

- il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- di partecipare alle assemblee per il tramite dei propri delegati che hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- il diritto di recedere dall'Associazione.

I soci-circoli hanno diritto a consultare i libri sociali previa specifica istanza da inoltrare al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci-circoli hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Art. 10 | Organi associativi

Sono organi di Legambiente Abruzzo APS:

- a. Assemblea regionale dei soci;
- b. Consiglio Direttivo;
- c. Presidente;
- d. Direttore;
- e. Ufficio di Presidenza;
- f. Organo di Controllo;
- g. Organo di Revisione dei Conti

Art. 11 | Assemblea regionale dei soci

L'Assemblea regionale dei soci è organo deliberante e sovrano di Legambiente Abruzzo APS ed è presieduta dal Presidente in carica. I soci-circoli soci partecipano all'Assemblea regionale dei soci attraverso due delegati ciascuno, individuati con cadenza annuale:

- uno di diritto, nella persona del Presidente pro-tempore del socio-circolo;
 - uno nominato dall'Assemblea dei soci del socio-circolo o altro organo eletto dall'assemblea stessa.
- Sono membri di diritto dell'Assemblea regionale dei soci il Presidente e il Direttore.

Art. 12 | Compiti dell'Assemblea regionale dei soci

Sono compiti dell'Assemblea regionale dei soci:

- a. promuovere la discussione e determinare l'indirizzo delle politiche associative di Legambiente Abruzzo APS;
- b. promuovere il confronto all'interno del corpo associativo costituito dagli aderenti a Legambiente nei diversi livelli presenti in Regione Abruzzo, decidendo eventuali occasioni di coinvolgimento e confronto di tutti i soci-circoli, anche attraverso una consulta regionale che promuova la partecipazione ed il dialogo tra le esperienze territoriali di Legambiente;
- c. approvare il bilancio d'esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d. discutere e deliberare su ogni argomento che gli altri organi associativi intendono sottoporre;
- e. approvare gli investimenti patrimoniali di tipo immobiliare;
- f. proporre e/o approvare le modifiche dello statuto regionale;
- g. confermare o rigettare il provvedimento del Consiglio Direttivo di esclusione dei soci-circoli secondo quanto previsto dall'art.8 del presente statuto;
- h. emanare regolamenti in esecuzione al presente statuto nonché ogni altro regolamento necessario al buon andamento dell'associazione predisposti dal Consiglio Direttivo;
- i. nominare e revocare il Presidente e il Direttore;
- j. nominare e revocare i componenti dell'Ufficio di Presidenza;
- k. modificare la denominazione sociale;
- l. nominare e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
- m. nominare e revocare l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione;
- n. eleggere i delegati regionali al Congresso nazionale di Legambiente Nazionale;
- o. nominare eventualmente e revocare il Comitato scientifico ed il Centro di Azione Giuridica – Ce.A.G.;
- p. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- q. deliberare in merito alla realizzazione di attività diverse fatta salva l'indicazione di altro organo eletto dalla stessa assemblea al quale attribuire tale compito;
- r. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti.

Art. 13 | Modalità di convocazione dell'Assemblea regionale dei soci e deliberazioni.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo nella seduta per convocare l'Assemblea regionale dei soci delibera, la data, l'ora e l'ordine del giorno della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale o via e-mail almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito, nonché la data dell'eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea regionale dei soci può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei delegati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli

interventuti. È consentita l'espressione del voto per delega. A ciascun delegato può essere conferita un massimo di una delega proveniente dallo stesso socio- circolo. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo. In caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea straordinaria viene convocata:

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione; in tal caso occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti;
- per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio; in tal caso l'assemblea delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei componenti.

Nelle Assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto i delegati il cui socio-circolo sia in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso.

L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, presieduta da persona appositamente designata dall'Assemblea regionale dei soci. Il Segretario dell'Assemblea è designato dall'Assemblea regionale dei soci.

Art. 14 | Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è responsabile, nell'ambito delle linee programmatiche definite dall'Assemblea regionale dei soci, della gestione e dell'amministrazione dell'associazione e rimane in carica quattro anni e comunque sino alla convocazione della successiva Assemblea che nomina il nuovo Consiglio Direttivo, e i suoi componenti sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri tra un minimo di 3 e un massimo di 11, compresi il Presidente e il Direttore, eletti dall'Assemblea regionale dei soci ed individuati tra gli iscritti dei soci-circoli di Legambiente Abruzzo APS.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi vengono sostituiti, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea regionale dei soci.

Il Consiglio Direttivo Regionale può proporre all'Assemblea regionale dei Soci, con parere motivato, nuovi membri in aumento fino ad un massimo di 1/8 (un ottavo) rispetto ai componenti del Consiglio in carica. I membri in aumento dovranno essere eletti dall'Assemblea regionale dei soci.

La carica di Consigliere si perde:

- a. dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- b. revoca da parte dell'Assemblea regionale dei soci, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- c. perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Venendo meno la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni viene convocata l'Assemblea regionale dei soci affinché si provveda all'elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 15 | Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente si riunisce almeno due volte all'anno e ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

Giuseppe R. L.

S. M. I. T. e r

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza di tutti i Consiglieri in carica. Delle deliberazioni viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea regionale dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- attuare, direttamente o mediante delega all'Ufficio di Presidenza, tutti gli atti di ordinaria amministrazione;
- attuare tutti gli atti di straordinaria amministrazione;
- attuare, direttamente o mediante delega all'Ufficio di Presidenza, le decisioni dell'Assemblea regionale dei soci e definire e perseguire gli obiettivi associativi di Legambiente Abruzzo APS;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione fatte salve le competenze di bilancio riservate all'Assemblea regionale dei soci;
- svolgere un'azione di controllo dell'ordinaria amministrazione posta in essere dall'Ufficio di Presidenza;
- approvare tutte le operazioni contrattuali pertinenti alla progettazione e al funzionamento della struttura quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, apertura di conti correnti, fidejussioni, leasing e affidamenti bancarie e postali;
- eleggere e revocare, tra i propri componenti eventualmente l'Amministratore;
- predisporre per l'Assemblea regionale dei soci il programma annuale di attività;
- presentare annualmente all'Assemblea regionale dei soci per l'approvazione il bilancio consuntivo;
- approvare il bilancio sociale qualora vengano superati i limiti di legge;
- conferire procure generali e speciali;
- instaurare rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- proporre all'Assemblea regionale dei soci i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- ricevere, accettare o respingere le domande di adesione di nuovi soci;
- ratificare e/o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- deliberare in ordine all'esclusione dei soci;
- determinare l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea regionale dei soci;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione.
- eleggere la Presidenza del Centro di Azione Giuridica regionale, qualora istituito dall'Assemblea regionale dei soci, il quale coordina le attività dei componenti ai sensi di quanto contenuto nel regolamento del Ce.A.G.;
- eleggere la Presidenza del Comitato Scientifico, qualora istituito dall'Assemblea regionale dei soci, e nominare i suoi componenti.

Art. 16 | Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio. È eletto dall'Assemblea regionale dei soci tra gli iscritti dei soci-circoli di Legambiente Abruzzo APS, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile, convoca gli organismi dirigenti e ne assicura il regolare funzionamento.

Gruppi di Azione

Giuliano

Il Presidente convoca e assicura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea regionale dei soci e degli altri organi dell'associazione. Adotta, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 30 (trenta) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente amministra l'associazione e può aprire e movimentare conti correnti bancari e richiedere con delibera del Consiglio Direttivo eventuali fidejussioni, leasing e affidamenti bancari e, con delibera dell'Assemblea regionale dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare e richiedere mutui ipotecari.

In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art.17 | Cause di decadenza e sostituzione del Presidente

La carica di Presidente si perde per:

- dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- revoca da parte dell'Assemblea regionale dei soci, a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.

Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Direttore o, in subordine, il Consigliere più anziano di età dovrà entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata formalizzata la cessazione convocare l'Assemblea regionale dei soci al fine di procedere all'elezione del nuovo Presidente. Fino all'elezione del nuovo Presidente, il Direttore rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 18 | Il Direttore

Il Direttore è nominato dall'Assemblea regionale dei soci tra gli iscritti dei soci-circoli di Legambiente Abruzzo APS, rimane in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Direttore coordina l'attività operativa dell'Associazione, ha la responsabilità del corretto funzionamento della struttura associativa e svolge tutti i compiti che gli sono assegnati dall'Assemblea regionale dei soci e dal Consiglio Direttivo.

Svolge l'attività di gestione dei collaboratori e delle risorse umane. Coordina, altresì, i rapporti e le relazioni tra la sede regionale ed i Circoli soci di Legambiente Abruzzo APS.

In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, il Direttore lo sostituisce. Qualora il Presidente cessi dall'incarico il Direttore rappresenta legalmente l'associazione limitandosi allo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione.

Il Direttore può svolgere il ruolo di Segretario dell'Assemblea regionale dei soci, del Consiglio Direttivo e dell'ufficio di Presidenza. L'Assemblea regionale dei soci può revocare il Direttore a seguito di un comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statuari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione e procedere alla nomina di un nuovo Direttore. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.

Art. 19 | L'Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza può eventualmente essere eletto dall'Assemblea regionale dei soci e rimane in carica per la durata di quattro anni.

È composto da un minimo di 3 (tre) membri e da un massimo di 7 (sette) membri.

Il Presidente e il Direttore sono componenti di diritto dell'Ufficio di Presidenza.

Le decisioni dell'Ufficio di Presidenza sono assunte con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 20 | Compiti dell'Ufficio di Presidenza

Gruppo DL

S. Mitter

L'Ufficio di Presidenza affianca il Presidente e il Direttore nell'esercizio delle loro funzioni e in particolare indirizza e coordina le attività associative.

In particolare, l'**Ufficio di Presidenza**:

- realizza su delega del Consiglio Direttivo eventuali attività inerenti gli indirizzi politici e strategici individuati dall'Assemblea regionale dei Soci;
- svolge su delega del Consiglio Direttivo le funzioni di supporto all'ordinaria amministrazione dell'Associazione;
- esprime parere in relazione alla necessità di ricorrere a collaboratori;
- predispone per il Consiglio Direttivo, in caso di mancata nomina del tesoriere/amministratore, il bilancio consuntivo;
- in caso di comprovata urgenza può decidere la sospensione immediata della qualifica di socio;
- svolge ogni altro compito che gli sia demandato dal Consiglio Direttivo.

Art. 21 | L'Amministratore

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare l'Amministratore. L'Amministratore avrà il compito di predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. L'Amministratore avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'Associazione.

Art. 22 | Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico (o Work Community), qualora venga istituito dall'Assemblea regionale dei soci, è organismo di consulenza e ricerca di Legambiente Abruzzo APS, opera in completa autonomia ma in stretta relazione con il Consiglio Direttivo e con il Comitato Scientifico nazionale di Legambiente. Ne fanno parte esperti nelle varie discipline ambientali e non che si riconoscono nei valori e nelle finalità dell'Associazione contenuti nel presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge la Presidenza e nomina i singoli componenti del Comitato che rimangono in carica 4 (quattro) anni.

Le attività sono individuate e disciplinate da apposito regolamento, così come le modalità organizzative.

Art. 23 | Centro di Azione Giuridica (Ce.A.G.)

Il Centro di Azione Giuridica, qualora venga istituito dall'Assemblea regionale dei soci, è organismo di gestione e coordinamento delle iniziative giudiziarie e legali di Legambiente Abruzzo APS. Esso è inoltre luogo di studio ed elaborazione che si pone al servizio dei soci di Legambiente Abruzzo APS per la consulenza e l'assistenza in materia di promozione e tutela dei diritti civili e dell'ambiente, anche nell'ambito del procedimento di formazione degli atti normativi e del procedimento amministrativo. Ne fanno parte giuristi e operatori del diritto che condividono i valori e gli obiettivi del CEAG e si conformano allo spirito del presente Statuto.

Il Centro di Azione Giuridica opera in collegamento con gli organismi dirigenti dell'Associazione e con il CEAG nazionale, sulla base del proprio regolamento.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente che rimane in carica quattro anni.

Le attività sono individuate e disciplinate da apposito regolamento così come le modalità organizzative.

Art. 24 | Servizio di Vigilanza Ambientale

Il Servizio Vigilanza Ambientale (SVA) di Legambiente Abruzzo APS, qualora istituito, è un socio di Legambiente Abruzzo APS che gestisce e coordina le attività di vigilanza ambientale sul territorio regionale, con autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale.

La vigilanza ambientale dell'associazione si esplica a livello territoriale attraverso i raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie di Legambiente e con il contributo (ove istituiti) degli ispettori ambientali comunali, in collegamento con gli organismi dirigenti regionali e locali dell'associazione, secondo modalità individuate e disciplinate da apposito regolamento.

Art. 25 | Libri sociali

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea regionale dei soci;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - d) il libro delle adunanze dell'Ufficio di Presidenza, qualora questo sia stato nominato.
2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.
4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

FUNZIONAMENTO, INCOMPATIBILITA' E GARANZIE

Art. 26 | Incompatibilità e limiti delle cariche

La candidatura e l'elezione in organismi di rappresentanza istituzionale di Comuni, Province, Città Metropolitane, Regioni e Parlamento è incompatibile con la carica di delegato dell'Assemblea regionale dei soci, di membro del Consiglio Direttivo, di Presidente, di Direttore e di componente dell'Ufficio di Presidenza. Pertanto la candidatura o l'elezione comportano la decadenza immediata da qualsiasi carica sociale e l'impossibilità di candidarsi agli organi sociali.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno di Legambiente Abruzzo APS e incarichi di pari livello ricoperti all'interno dei partiti, sindacati e altre organizzazioni politiche per quanto concerne il livello regionale riferiti al Presidente, Direttore e Consiglio Direttivo.

Solo per quanto concerne gli enti di gestione territoriale e la rappresentanza istituzionale di piccoli Comuni è possibile prevedere deroghe, qualora tale richiesta venga avanzata dall'interessato al Consiglio Direttivo e concessa da quest'ultimo per comprovate e motivate ragioni.

Si considerano, inoltre, in situazione di incompatibilità coloro che, per conto proprio o di terzi, abbiano interessi la cui realizzazione comporti il sacrificio degli interessi associativi.

Chiunque si trovasse in questa posizione ha l'obbligo di darne notizia al Consiglio Direttivo ed ha altresì l'obbligo di astenersi dalle discussioni e deliberazioni dell'Assemblea regionale dei soci, del Consiglio Direttivo, dell'Ufficio di Presidenza sui punti sui quali sia in conflitto di interesse.

A partire dalla data dall'entrata in vigore del presente statuto, non si può ricoprire la carica di Presidente e di Direttore per più di tre mandati consecutivi. È possibile la deroga su decisione motivata dell'Assemblea regionale dei soci.

Art. 27 | Relazioni associative con Legambiente nazionale

Legambiente Abruzzo APS aderisce alla rete territoriale di Legambiente nazionale di cui è socia. Tale adesione assicura la possibilità di utilizzare il logo di Legambiente (Cigno con la scritta LEGAMBIENTE) e di rappresentare l'associazione a livello regionale. Con tale adesione, che viene rinnovata ogni anno in base a quanto stabilito dallo Statuto di Legambiente nazionale, Legambiente Abruzzo APS si impegna a rispettare quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento nazionale in materia di relazioni associative, conservazione del patrimonio, partecipazione democratica dei soci e confronto con le aspirazioni e gli obiettivi comuni. Legambiente Abruzzo APS inoltre condivide i valori associativi, le pratiche di lavoro territoriale, la solidarietà sociale e gli obiettivi di politica ambientale. Legambiente nazionale ha il compito di verificare il rispetto dei principi statutari e la corretta gestione e conduzione della vita associativa.

In caso di gravi violazioni dei principi statutari, delle normative vigenti, delle deliberazioni assunte dall'Assemblea dei delegati di Legambiente nazionale e/o di comportamenti comunque lesivi dell'integrità dell'associazione, e a seguito di un richiamo formale infruttuoso, su proposta motivata della Segreteria nazionale, il Presidente Regionale è tenuto a convocare, entro massimo 30 giorni,

Giuseppe Di Lorenzo

Silvia Tava

l'Assemblea regionale dei soci di Legambiente Abruzzo APS, al fine di deliberare in merito alla revoca dei propri organismi direttivi.

Qualora non si proceda alla convocazione dell'Assemblea regionale dei soci, gli organismi si intendono decaduti.

La Segreteria nazionale, nella sua prima riunione successiva alla decadenza o al provvedimento di revoca, designa un Coordinatore regionale, che ha il compito di garantire la continuità operativa di Legambiente Abruzzo APS e di convocare l'Assemblea regionale dei soci per l'elezione dei nuovi organismi direttivi da tenersi entro massimo 9 (nove) mesi dal provvedimento di revoca.

Il Coordinatore è fornito di pieni poteri, compreso quello della rappresentanza legale dell'associazione di cui all'art. 16, e cessa la carica con l'elezione dei nuovi organismi direttivi.

Qualora l'Assemblea regionale dei soci non dovesse deliberare la revoca dei propri organismi direttivi, Legambiente nazionale potrà intervenire attraverso la propria Assemblea dei delegati adottando gli atti conseguenti o ritirando l'affiliazione.

Art. 28 | Limiti ai compensi degli organi amministrativi e di controllo e ai lavoratori

Ai componenti degli organi amministrativi e di controllo dell'associazione previsti dal presente statuto ed a coloro che prestino lavoro per l'associazione si applicano le disposizioni, nei limiti previsti dall'art. 8 comma a) del Codice del Terzo Settore e secondo le previsioni dell'art. 16 del medesimo codice.

Art. 29 | Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che provengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di associati, privati, enti pubblici specificatamente destinati all'incremento del patrimonio.

Il patrimonio è inoltre incrementato dalle quote annuali dei soci e da altre contribuzioni supplementari degli associati, qualora gli organi dirigenti preposti lo deliberino.

Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni degli associati e con i proventi delle attività associative.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati i proventi delle attività fra gli associati, collaboratori, dipendenti, componenti gli organi associativi, anche dopo lo scioglimento del vincolo associativo e a terzi. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art. 6 del Codice del Terzo settore;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

L'associazione non risponde per le obbligazioni contratte dai soci-circoli della stessa, i quali sono dotati di propria e piena autonomia patrimoniale, amministrativa, gestionale e contabile.

Art. 30 | Esercizio sociale e Bilancio

L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Assemblea regionale dei soci approva il bilancio consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo. In

caso di comprovata necessità o impedimento, l'approvazione del bilancio può essere posticipata entro e non oltre il 30 giugno. Il bilancio consuntivo può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o entrate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (attualmente di 220.000,00 euro). In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio d'esercizio per competenza, che sarà formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. Il bilancio consuntivo viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea regionale dei soci per l'approvazione.

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea regionale dei soci convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

GARANZIE E SCIOGLIMENTO

Art. 31 | Organo di Controllo

L'Assemblea regionale dei soci, qualora l'Associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea regionale dei soci deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere scelti tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali, negli albi professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro, oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche; possono essere sia soci che non soci. Qualora l'Assemblea regionale dei soci si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra le categorie sopra indicate.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.32 | Organo di Revisione Legale dei conti

L'Assemblea regionale dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

Gruppo DL

J. U. Taro

L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Art. 33 | Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio di Legambiente Abruzzo APS sono deliberati dall'Assemblea regionale dei soci, convocata in forma straordinaria, con il voto favorevole di almeno dei tre quarti dei componenti.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12 convertito nella Legge n. 44/2012. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci. In caso di scioglimento del rapporto associativo per qualsiasi ragione e motivo, il socio non ha diritto di pretendere quota alcuna del patrimonio sociale né restituzione di quota associativa.

Art. 34 | Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente prevista nel Codice del Terzo settore e successive modificazioni e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

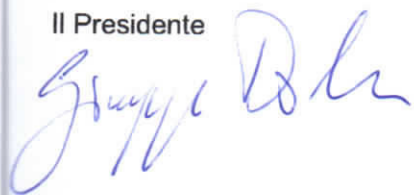
Art. 35 | Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Le clausole previste nel presente statuto non compatibili con il Decreto legislativo 117/2017 cesseranno di avere efficacia a far data dalla decorrenza del termine di cui all'art. 104 comma 2 dello stesso decreto.

Pescara, 18 ottobre 2020.

Il Presidente



Il Segretario

